

Codice Etico



Approvato dal Consiglio d'Amministrazione del 30 novembre 2009
Revisione n.1 approvata dal Consiglio d'Amministrazione del 26 ottobre 2011
Revisione n. 2 approvata dal Consiglio di Gestione del 18 dicembre 2012
Revisione n. 3 approvata dal Consiglio di Gestione del 20 maggio 2016

Sommario

- 01. Premessa
 - 01.01. Finalità
 - 01.02. Riferimenti normativi
- 02. Validità e destinatari del codice etico
- 03. Principi
 - 03.01. Missione
 - 03.02. Principi generali
- 04. Rapporti con i collaboratori
 - 04.01. Ricerca e selezione del personale
 - 04.02. Assunzione
 - 04.03. Gestione, sviluppo e formazione del personale
 - 04.04. Salute e sicurezza
 - 04.05. Beni aziendali
 - 04.06. Uso dei sistemi informatici
 - 04.07. Regali, omaggi e altre utilità
 - 04.08. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro
 - 04.09. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto di fumo
 - 04.10. Obblighi di informazione
 - 04.11. Obblighi dei soggetti apicali
- 05. Rapporti con i clienti
 - 05.01. Contratti e comunicazione
 - 05.02. Qualità e customer satisfaction
 - 05.03. Interazione con i clienti
- 06. Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con altri soggetti con cui si intrattengono relazioni di affari
 - 06.01. Investimenti
- 07. Rapporti con soci / azionisti
- 08. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali
 - 08.01. Rapporti con le Autorità Amministrative
 - 08.02. Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali
 - 08.03. Sviluppo delle Comunità locali
- 09. Conflitto di interessi
- 10. Trasparenza delle registrazioni contabili
- 11. Tutela dell'ambiente**
- 12. Finanziamenti e partecipazioni
- 13. Testimonianze in giudizio
- 14. Riservatezza
 - 14.01. Tutela della riservatezza
 - 14.02. Protezione del segreto aziendale
- 15. Applicazione del codice etico e strutture di riferimento
 - 15.01. Obbligo di conoscenza del Codice Etico e di segnalazione di possibili violazioni
 - 15.02. L'Organismo di Vigilanza**
 - 15.03. Diffusione del Codice Etico
 - 15.04. Segnalazioni
 - 15.05. Violazioni del Codice Etico

01. Premessa

KB1909 Società per Azioni - **delniška družba** è una società per azioni costituita in Italia nel 1909 la cui attività è orientata soprattutto agli investimenti finanziari nelle imprese e alla loro gestione al fine di favorirne lo sviluppo e la **crescita**. L'attività nei confronti delle società del Gruppo KB1909 si è sviluppata prevalentemente in tre settori :investimenti in partecipazioni, finanziamenti e concessione di garanzie.

01.01 Finalità

Questo documento enuncia i principi etici ai quali KB1909 Società per Azioni - **Delniška družba** e società da essa controllate intendono uniformarsi nella trattazione degli affari e nella conduzione delle imprese nonché i comportamenti che KB1909 richiede ai propri Amministratori, dipendenti e collaboratori per renderne effettiva **l'osservanza**. Il **Codice Etico** (di seguito anche "Codice") rappresenta quindi uno strumento adottato dall'organo di gestione e di controllo della KB1909 con l'obiettivo di definire in modo chiaro l'insieme dei valori riconosciuti e condivisi all'interno del Gruppo KB1909, ma anche un mezzo per realizzare una gestione affidabile e trasparente **dei rapporti con l'esterno**.

A tal proposito, i singoli Consigli di Amministrazione¹ del Gruppo adotteranno il presente Codice Etico con lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nelle società del Gruppo principi e regole che raccomandino e promuovano l'adozione di comportamenti in linea con i principi declinati nel Codice o vietino determinati comportamenti con cui siano in contrasto.

Il presente Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione KB1909 in data 30.11.2009 costituisce documento ufficiale di tutte le società del Gruppo. Esso è rivolto a: Amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti, procuratori e terzi (di seguito denominati "Destinatari" del Codice Etico) che operino, a qualsiasi titolo, per conto di dette società ed è applicabile nei rapporti interni, nei rapporti esterni con fornitori, concorrenti, soggetti con cui s'intrattengono relazioni d'affari, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con Pubblici Ufficiali/ Incaricati di Pubblico Servizio, anche soltanto occasionalmente, sia in Italia che all'estero, nei rapporti con il territorio e con gli organi di informazione.

01.02 Riferimenti normativi

KB1909 si impegna ad effettuare verifiche periodiche dei dati normativi aventi per oggetto il controllo dell'attività dell'impresa e ad accertare la compatibilità con i principi etici cui intende uniformarsi; in particolare il Codice Etico fa riferimento alla normativa disciplinata dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni, cui si ispira il Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato.

02. Validità e destinatari del codice etico

Le norme del Codice Etico oltre ad applicarsi, senza eccezione alcuna, ad Amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori, agenti e procuratori, devono essere osservate anche da tutti coloro che cooperano per il conseguimento degli obiettivi di KB1909².

I principi del Codice trovano applicazione in tutte le società del Gruppo. Ogni società del Gruppo assicura un programma di comunicazione e formazione sul Codice e sulla sua applicazione, **diretto all'interno della propria azienda ed a tutti coloro con i quali questa intrattiene relazioni d'affari**.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti di KB1909 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile).

¹ Si indica con Consiglio di Amministrazione l'organo decisionale preposto, sia che si tratti del vero e proprio Consiglio di Amministrazione sia che si tratti del Consiglio di Gestione.

² Nel seguito si indicherà con "KB1909 e/o "Gruppo" KB1909 Società per Azioni – Delniška družba e ogni società da essa controllata, direttamente e indirettamente.

I dipendenti del Gruppo, oltre a dover dare esecuzione al contratto di lavoro secondo buona fede, adempiendo ai doveri generali di diligenza, lealtà, imparzialità ed onestà, nonché di integrità e correttezza, sono tenuti a:

- o conoscere il Codice Etico;
- o contribuire attivamente alla sua attuazione;
- o segnalarne eventuali carenze;
- o osservare e fare osservare, nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, i principi generali e le regole di condotta che ne discendono.

Pertanto, la violazione delle norme del Codice potrà:

- o costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro;
- o costituire illecito disciplinare (con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro);
- o comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

La convinzione di agire a vantaggio di KB1909 non può, in alcun modo, giustificare la tenuta di comportamenti in contrasto con i principi dettati dal presente Codice, la cui generalizzata osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento ed il prestigio di KB1909.

KB1909 provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull'applicazione del Codice, raccomandandone l'osservanza.

03. Principi

03.01. Missione

Obiettivo di KB1909 è rafforzare la propria posizione e il proprio ruolo nell'ambito della comunità slovena in Italia a cui appartiene e, contemporaneamente, estendere la propria attività ai mercati nei quali si stanno affermando le società del Gruppo. Obiettivo fondamentale è quello di aumentare il patrimonio dei soci / azionisti ed assicurare la crescita e lo sviluppo delle società controllate e collegate nel lungo termine grazie ad un'efficace gestione delle attività strategiche e degli investimenti del Gruppo.

Obiettivo riconosciuto e perseguito da KB1909 è inoltre la creazione di valore per tutti i portatori di interessi del Gruppo stesso. A questo sono orientate le strategie e la gestione operativa di ogni società.

KB1909 intende mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con i propri Amministratori, dipendenti, collaboratori, fornitori e soggetti con cui intrattiene relazioni d'affari e perseguire i propri obiettivi ricercando il miglior temperamento degli interessi coinvolti, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e dei principi di onestà, imparzialità, affidabilità, lealtà, correttezza, trasparenza e buona fede.

03.02. Principi generali

Nella realizzazione della missione aziendale i comportamenti di tutti i Destinatari del presente Codice Etico devono essere ispirati dall'etica della responsabilità. L'osservanza della legge e dei regolamenti vigenti in Italia e in tutti i Paesi in cui KB1909 si trova ad operare, delle disposizioni statutarie e dei codici di autodisciplina, l'integrità etica e la correttezza sono impegno costante e dovere di tutte le persone di KB1909 e caratterizzano i comportamenti di tutta la sua organizzazione.

La conduzione degli affari e delle attività aziendali di KB1909 deve essere svolta in un quadro di trasparenza, onestà, correttezza, buona fede e nel pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza.

KB1909 si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance allineato con gli standard della best practice internazionale e in grado di gestire la complessità delle situazioni in cui KB1909 si trova ad operare e le sfide da affrontare per uno sviluppo sostenibile.

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine di KB1909.

In particolare, le operazioni, i comportamenti e i rapporti sia interni che esterni a KB1909 si ispirano ai seguenti principi:

- o Legalità, onestà e correttezza: KB1909 opera nel rispetto delle leggi vigenti, dei regolamenti e del presente Codice Etico. In nessun caso il perseguimento dell'interesse delle società del Gruppo può giustificare una condotta contraria ai principi di correttezza e legalità. I rapporti con i terzi e con i propri collaboratori devono essere improntati al mantenimento della parola data, alle promesse, ai patti, nella valorizzazione del patrimonio aziendale e nell'applicazione della buona fede in ogni decisione. Inoltre, i rapporti contrattuali con i terzi, in ambito nazionale ed internazionale (clienti, fornitori, collaboratori esterni, concorrenti, media, Autorità di Vigilanza e Pubbliche Amministrazioni, etc.) devono essere improntati a lealtà e correttezza da parte dei terzi, i quali saranno debitamente portati a conoscenza dell'esistenza del presente Codice Etico.
- o Trasparenza: i contratti, i documenti e tutte le informazioni diffuse da KB1909 devono essere completi, trasparenti, comprensibili, accurati e coordinati.
- o Concorrenza: KB1909 intende sviluppare il valore della concorrenza adottando principi di correttezza, di leale competizione e di trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato.
- o Efficienza: il principio dell'efficienza richiede che in ogni attività lavorativa venga realizzata l'economicità della gestione delle risorse.
- o Riservatezza: KB1909 garantisce la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.
- o Rapporti con la collettività e tutela ambientale: KB1909 è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale e sulla qualità della vita del territorio di riferimento; per questa ragione, nello svolgimento della propria attività, si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante e a contribuire allo sviluppo compatibile del territorio.

04. Rapporti con i collaboratori

Per collaboratori s'intendono:

- o i dirigenti e i dipendenti, inquadrati in base alle normative e alle disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori;
- o tutti coloro che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del rapporto, intrattengono una relazione di lavoro che preveda obblighi di subordinazione all'autorità discrezionale di KB1909 (ad esempio, interinali o lavoratori a progetto) o che rappresentano KB1909 presso terzi (ad esempio, consulenti).

KB1909 riconosce il valore delle risorse umane, il rispetto della loro autonomia e l'importanza della loro partecipazione all'attività di impresa.

È vietata ogni discriminazione razziale, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, sindacale o politica nell'assunzione, nella retribuzione, nelle promozioni o nel licenziamento, nonché ogni forma di favoritismo.

KB1909 offre a tutti i propri dipendenti le medesime opportunità di lavoro e crescita professionale assicurando ogni sforzo necessario affinché tutti possano beneficiare di un comportamento equo basato su criteri di merito, senza discriminazione alcuna. Non sono consentiti illeciti condizionamenti o indebiti disagi e sono promosse condizioni di lavoro che consentano lo sviluppo della personalità e della professionalità della persona.

È richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di ognuno.

In nessun caso possono essere richieste ai collaboratori prestazioni contrarie alla dignità della persona o costituenti fonti di rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei medesimi. I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l'accaduto al proprio responsabile, al direttore delle Risorse Umane o all'Organismo di Vigilanza, che procederà ad accertare l'effettiva violazione del Codice Etico.

04.01. Ricerca e selezione del personale

Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la ricerca e la selezione del personale sono subordinate alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili professionali richiesti da KB1909, nel rispetto delle pari opportunità, per tutti i soggetti interessati.

04.02. Assunzione

L'assunzione del personale avviene nel pieno rispetto della normativa prevista in materia di diritto del lavoro o da qualsiasi altra disposizione in vigore e pertanto sulla base di regolari contratti di lavoro, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme o comunque elusiva delle disposizioni vigenti.

Non viene tollerata alcuna violazione delle disposizioni vigenti in materia di immigrazione, tratta di persone, riduzione in schiavitù o sfruttamento del lavoro minorile.

04.03. Gestione dello sviluppo e formazione personale

Nell'ambito dei processi di gestione, sviluppo e formazione del personale le decisioni prese sono basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori, oltre che su considerazioni di oggettiva del valutazione delle prestazioni.

L'accesso a ruoli e incarichi è stabilito in considerazione delle competenze e delle capacità; inoltre, compatibilmente con l'efficienza generale del lavoro, sono favorite quelle flessibilità nell'organizzazione del lavoro che agevolano la gestione dello stato di maternità e, in generale, della cura dei figli.

KB1909 si impegna a sviluppare le competenze e a stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi. È, pertanto, incentivata la formazione personale ed il perseguimento di corsi di studio, anche post diploma/laurea, e di specializzazione.

Nei limiti delle informazioni disponibili e della tutela della privacy, KB1909 opera per impedire forme di nepotismo (ad esempio, escludendo rapporti di dipendenza gerarchica tra collaboratori legati da vincoli di parentela o affinità). È assicurato il costante coinvolgimento dei collaboratori nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali; il collaboratore s'impegna a partecipare a tali momenti con orientamento alla soluzione dei problemi, spirito costruttivo e indipendenza di giudizio.

KB1909 mette a disposizione di tutti i collaboratori strumenti informativi e formativi, con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze e conservare il valore professionale del personale.

È prevista una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita aziendale del collaboratore e una formazione ricorrente, rivolta al personale operativo.

04.04. Salute e sicurezza

La gestione operativa del Gruppo è improntata a criteri di salvaguardia ambientale e di efficienza, nel perseguimento del miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro.

I principi e i criteri fondamentali sulla base dei quali vengono prese da parte di KB1909 le decisioni in materia di **salute, sicurezza sul lavoro e salvaguardia dell'ambiente**, possono essere così sintetizzati:

- evitare i rischi connessi alla salute, sicurezza sul lavoro e salvaguardia dell'ambiente;
- valutare tutti i rischi individuando soluzioni volte a ridurre quelli che comunque non possono essere eliminati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro alla persona, con particolare attenzione alla concezione dei posti di lavoro e di produzione e, per quanto possibile e compatibilmente con l'attività produttiva svolta, cercando di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo e di ridurre al massimo gli effetti dello stesso sulla salute;
- adeguarsi al grado di evoluzione della scienza e della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, ovvero con ciò che è meno pericoloso;
- programmare le azioni di prevenzione, predisponendo procedure coerenti che possano integrare tecnica, organizzazione del lavoro, condizioni lavorative, relazioni sociali e influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- privilegiare misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- impartire chiare ed adeguate istruzioni ai lavoratori, garantendo la loro costante formazione.

I soggetti apicali e i dipendenti del Gruppo osservano le disposizioni e le istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale. Essi devono utilizzare correttamente le apparecchiature, i macchinari, gli impianti, i mezzi

di trasporto e le attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza in modo appropriato. Essi devono, inoltre, segnalare le deficienze dei macchinari, dei mezzi, dei dispositivi e delle apparecchiature nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli.

I soggetti apicali e gli altri dipendenti di KB1909 non rimuovono o non modificano senza l'autorizzazione scritta da parte dei soggetti in possesso dei poteri necessari, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o controllo e non compiono, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

I dipendenti si sottopongono alle visite mediche ed ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalla normativa vigente.

KB1909 si prende cura della sicurezza e della salute dei propri dipendenti nonché di tutti i soggetti terzi presenti nel luogo di lavoro e risponde anche di tutte le azioni od omissioni dei propri dipendenti e, quindi, degli eventuali danni causati ad altri dipendenti e/o a soggetti terzi degli stessi. È pertanto necessaria una stretta osservanza da parte di tutti i soggetti interessati delle disposizioni in materia di sicurezza e salute.

È previsto un apposito sistema sanzionatorio nei confronti di coloro che non rispettano le disposizioni impartite da KB1909 per la tutela della sicurezza sul lavoro.

04.05. Beni aziendali

I collaboratori usano e custodiscono con cura i beni del Gruppo di cui dispongono per ragioni d'ufficio. Non è ammesso l'uso difforme dei beni e delle risorse di proprietà aziendale.

Ogni collaboratore è direttamente e personalmente responsabile della protezione e dell'utilizzo legittimo dei beni e delle risorse a lui affidate per lo svolgimento delle proprie funzioni. KB1909, nel rispetto delle leggi vigenti, adotta le misure necessarie al fine di impedire utilizzi distorti degli stessi.

04.06. Uso dei sistemi informatici

Con riferimento all'utilizzo dei sistemi informatici ogni collaboratore si impegna ad osservare le regole di comportamento adottate dal Gruppo KB1909 ed è corresponsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati e soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza.

Salvo quanto richiesto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine del Gruppo.

Ogni collaboratore presta il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici.

04.07. Regali, omaggi e altre utilità

Il collaboratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, né accetta queste ultime, salvo quelle d'uso di modico valore o conformi alle normali pratiche commerciali e di cortesia, da chiunque abbia tratto o che comunque possa trarre benefici dall'attività di KB1909.

Il collaboratore, altresì, non offre regali o altre utilità a tutti quei soggetti da cui possa acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo, né attribuisce vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati.

04.08. Molestie o mobbing sul luogo di lavoro

KB1909 favorisce iniziative mirate a realizzare modalità lavorative improntate a ottenere maggior benessere organizzativo.

KB1909 esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non sia dato luogo a molestie o ad atteggiamenti comunque riconducibili a pratiche di mobbing che sono tutti, senza eccezione, proibiti. Sono considerati come tali:

- creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque discriminatorio nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;
- porre in essere ingiustificate interferenze con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui;
- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività personale o di altri collaboratori.

È vietata qualsiasi forma di violenza o molestia sessuale o riferita alle diversità personali e culturali. Sono considerati come tali:

- subordinare qualsiasi decisione di rilevanza per la vita lavorativa del destinatario all'accettazione di favori sessuali o alle diversità personali e culturali;
- indurre i propri collaboratori a favori sessuali mediante l'influenza del proprio ruolo;
- proporre relazioni interpersonali private, nonostante un espresso o ragionevolmente evidente non gradimento;
- alludere a disabilità e menomazioni fisiche o psichiche o a forme di diversità culturale, religiosa o di orientamento sessuale.

04.09. Abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti e divieto fumo

Tutte le persone di KB1909 contribuiscono personalmente a promuovere e mantenere un clima di reciproco rispetto nell'ambiente di lavoro; particolare attenzione è prestata al rispetto della sensibilità altrui.

Sarà considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudicare tali caratteristiche ambientali, essere o di trovarsi sotto l'effetto di sostanze alcoliche, stupefacenti o di analogo effetto, nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro.

È fatto divieto di:

- detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di analogo effetto nel corso della prestazione lavorativa e nei luoghi di lavoro;
- fumare nei luoghi di lavoro salvo luoghi adibiti. KB1909 favorisce iniziative volontarie rivolte alle persone che intendono desistere dal fumo e, nell'individuare eventuali zone riservate ai fumatori, tiene in particolare considerazione la condizione di chi avverte disagio fisico per la possibile presenza di fumo nelle situazioni di convivenza lavorativa e chiede di essere preservato dal contatto con il "fumo passivo" sul proprio posto di lavoro.

04.10. Obblighi di informazione

Tutti i collaboratori riferiscono con tempestività e riservatezza all'Organismo di Vigilanza³ ogni notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro attività lavorative, circa violazioni di norme giuridiche, del Codice Etico o di altre disposizioni aziendali che possano, a qualunque titolo, coinvolgere KB1909.

I responsabili di funzione vigilano sull'operato dei propri collaboratori e informano l'Organismo di Vigilanza di ogni possibile violazione delle predette norme.

04.11. Obblighi dei soggetti apicali

Si premette che il sistema di corporate governance adottato da KB1909 è conforme alla normativa vigente ed è volto ad assicurare la più equilibrata collaborazione tra le sue componenti attraverso un contemperamento dei diversi ruoli di gestione, di indirizzo e di controllo.

³ Ogni società del Gruppo che decida di adeguarsi al D.Lgs 231/01 deve nominare il proprio Organismo di Vigilanza. Nel seguito si indicherà con "Organismo di Vigilanza" gli organi eletti in ogni singola società. In mancanza di tale nomina e fin tanto che la società non elegga il proprio, i collaboratori devono far riferimento all'Organismo di Vigilanza eletto in KB1909 SpA.

Tale sistema risulta orientato a garantire una conduzione dell'impresa responsabile e trasparente nei confronti del mercato, nella prospettiva di creazione di valore per i soci / azionisti.

I Consiglieri di amministrazione, il Presidente, il Vice presidente, gli Amministratori delegati, i procuratori eventualmente nominati e, in generale, i componenti degli organi sociali delle società del Gruppo conformano la propria attività al rispetto della normativa vigente e ai principi del presente Codice.

Gli organi amministrativi e dirigenziali agiscono nell'assoluto rispetto della suddivisione gerarchica dei ruoli e della ripartizione di funzioni e competenze ed informano la propria attività ai principi di correttezza ed integrità, astenendosi dall'agire in situazioni di conflitto di interesse nell'ambito dell'attività da essi svolta in KB1909.

Ad essi è richiesto di assumere un comportamento ispirato ai principi di autonomia, di indipendenza e di rispetto delle linee di indirizzo che KB1909 fornisce e di agire, in quanto tali, nell'esclusivo interesse del Gruppo.

L'esercizio del governo di impresa è ispirato a diligenza ed è incompatibile con lo sfruttamento, ai fini personali o di terzi, delle informazioni di cui si viene a conoscenza per via della propria funzione e del proprio ruolo.

Ai dirigenti compete far sì che sia data concretezza ai principi ed ai valori etici contenuti nel Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno nonché rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di Gruppo.

Gli Amministratori sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, in ottemperanza alle leggi, ai regolamenti e alle circostanze, impegnandosi a farne uso esclusivamente per lo svolgimento della propria attività ed evitando di rivelare informazioni di proprietà di KB1909 che non siano ancora divenute di dominio pubblico. L'obbligo per gli Amministratori di osservare tale dovere di riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto, nel pieno rispetto delle vigenti normative sulla privacy che prevedono, tra l'altro, l'obbligo di custodire con diligenza gli atti loro affidati e di porre in essere ogni cura per evitare l'indebita diffusione delle informazioni.

È inoltre fatto divieto assoluto agli Amministratori di avvalersi della propria posizione per ottenere vantaggi personali, diretti o indiretti, ovvero di terzi (Enti, Istituzioni, ecc.). Gli Amministratori non devono in nessun caso effettuare o promettere a terzi dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualsivoglia forma e modo, anche indirettamente, per promuovere o favorire gli interessi del Gruppo, né possono accettare per sé o per altri le suddette dazioni o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con il Gruppo stesso.

05. Rapporti con i clienti

Il cliente rappresenta per KB1909 un valore la cui tutela è imprescindibile per il perseguimento della missione aziendale. KB1909 instaura con i clienti un rapporto caratterizzato da elevata professionalità e improntato alla disponibilità, al rispetto, alla cortesia, alla non discriminazione e alla ricerca / offerta della massima collaborazione. KB1909 si impegna a soddisfare i propri clienti in adempimento agli obblighi fissati dai contratti dalla stessa sottoscritti.

05.01. Contratti e comunicazione

I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere:

- chiari, semplici e formulati con il linguaggio più vicino possibile a quello della clientela;
- conformi alle normative vigenti e alle indicazioni delle autorità di indirizzo e controllo.

KB1909 si impegna a comunicare tempestivamente e nel modo più appropriato ogni informazione relativa ad eventuali modifiche e variazioni delle prestazioni del servizio.

05.02. Qualità e customer satisfaction

KB1909 si impegna a garantire il raggiungimento degli standard di qualità e sicurezza previsti e a monitorare periodicamente la qualità del servizio prestato al cliente. In particolare KB1909, al fine di realizzare un ascolto

sistematico del cliente, predispone a cadenza definita indagini di customer satisfaction, come fonte di informazione per verificare obiettivi di miglioramento del servizio.

05.03. Interazione con i clienti

KB1909 si impegna a favorire l'interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida di eventuali reclami e avvalendosi di appropriati sistemi di comunicazione.

KB1909 ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese non trovino nell'interlocutore la dovuta soddisfazione. KB1909 tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli obblighi di legge.

06. Rapporti con i fornitori di beni e servizi e con altri soggetti con cui si intrattengono relazioni di affari

L'attività di KB1909 nei confronti di fornitori di beni e servizi e altri soggetti con cui intrattiene relazioni di affari è orientata al rispetto dei più elevati principi etici: è pertanto di primario interesse aziendale l'impostazione di un rapporto con i medesimi basato su principi di correttezza, professionalità, efficienza e serietà.

I processi di acquisto sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo per KB1909, nella concessione di pari opportunità ad ogni fornitore; sono inoltre fondati su comportamenti precontrattuali e contrattuali tenuti nell'ottica di un'indispensabile e reciproca lealtà, trasparenza e collaborazione.

Nei rapporti di appalto, di approvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo alle persone di KB1909 di:

- osservare le procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori e adottare nella selezione, esclusivamente criteri di valutazione oggettivi secondo modalità chiare e trasparenti;
- ottenere la collaborazione di fornitori nell'assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze di clienti e consumatori in misura adeguata alle loro legittime aspettative, in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- chiedere ai fornitori terzi la presa visione del Codice Etico;
- osservare e richiedere l'osservanza delle condizioni contrattualmente previste;
- mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori in linea con le buone consuetudini commerciali; riferire tempestivamente al proprio superiore, e all'Organismo di Vigilanza, le possibili violazioni del Codice.

Nell'ipotesi in cui il fornitore o altro soggetto con cui KB1909 intrattiene rapporti d'affari, nello svolgimento della propria attività, adotti comportamenti non in linea con i principi generali del presente Codice, KB1909 è legittimata a prendere opportuni provvedimenti fino a precludere eventuali altre occasioni di collaborazione.

06.01. Investimenti

KB1909, nell'effettuare i propri investimenti conformemente alla propria attività istituzionale, pone particolare attenzione, istituendo a tal fine idonee procedure, al puntuale rispetto della normativa nazionale in tema di contrasto ai reati di riciclaggio e ricettazione e delle attività di finanziamento di organizzazioni e gruppi terroristici. I reati di cui sopra rientrano tra quelli "presupposto" della normativa 231/2001 (art 25-quater e art. 25-octies D. Lgs. n. 231/2001).

KB1909 e tutti i Destinatari del Codice Etico devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili (incluse informazioni finanziarie) su fornitori, soggetti con cui s'intrattengono relazioni d'affari e terzi in genere, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

07. Rapporti con soci / azionisti

KB1909, consapevole dell'importanza del ruolo rivestito dai propri soci / azionisti, assicura loro informazioni accurate, veritiere e tempestive e rivolte a migliorare le condizioni della partecipazione, nell'ambito delle loro prerogative, alle decisioni societarie.

Costituisce impegno di KB1909 tutelare e accrescere il valore della propria attività e la solidità del patrimonio aziendale, attraverso la valorizzazione della gestione e il perseguimento di elevati standard degli impieghi produttivi e di servizio.

08. Rapporti con istituzioni, associazioni, comunità locali

08.01. Rapporti con le Autorità Amministrative

KB1909, attraverso le proprie persone, coopera attivamente e pienamente con le Autorità pubbliche. Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, questi sono intrattenuti esclusivamente attraverso referenti che abbiano ricevuto esplicito mandato dagli organismi aziendali e che non versino in situazioni di conflitto di interessi rispetto ai rappresentanti delle Istituzioni stesse.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non sono intraprese, direttamente o indirettamente, azioni che possano proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali derivino vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini. I rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità, italiane o straniere sono improntati a senso di responsabilità e spirito di collaborazione. Non sono avanzate pretese nei confronti della stessa, se non qualora siano ritenute legittime e contemplate nei contratti stipulati.

Nel caso in cui KB1909 sia rappresentata da un soggetto "terzo" nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, si applicano nei confronti del consulente e del suo personale le stesse direttive valide per KB1909

08.02. Rapporti con le Organizzazioni politiche e sindacali

KB1909 non contribuisce in alcun modo al finanziamento dei partiti, dei movimenti, dei comitati e delle Organizzazioni politiche e sindacali, dei loro rappresentanti e candidati, al di fuori dei casi previsti da normative e specifiche.

08.03. Sviluppo delle Comunità locali

È impegno di KB1909 contribuire attivamente alla promozione della qualità della vita, allo sviluppo socioeconomico delle comunità in cui KB1909 opera e alla formazione di capitale umano e capacità locali, svolgendo allo stesso tempo le proprie attività d'impresa secondo modalità compatibili con una corretta pratica imprenditoriale.

Le attività di KB1909 sono svolte nella consapevolezza della responsabilità sociale che KB1909 ha nei confronti di tutti i propri portatori di interessi e in particolare delle comunità locali in cui opera, nella convinzione che le capacità di dialogo e di interazione con la società civile rappresentino un valore fondamentale del Gruppo.

Inoltre KB1909 si impegna a favorire, sostenere e a promuovere tra le proprie persone, le attività "non profit" che testimoniano l'impegno dell'impresa a farsi parte attiva per la soddisfazione dei bisogni delle comunità in cui è presente.

09. Conflitto di interessi

KB1909 riconosce e rispetta il diritto delle proprie persone a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse di KB1909, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti nei confronti del Gruppo.

La direzione e i dipendenti tutti devono mantenere una posizione di autonomia ed integrità al fine di evitare di assumere decisioni o svolgere attività in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di **interessi rispetto all'attività** di KB1909. Deve essere evitata qualsiasi iniziativa che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o **che possa nuocere agli interessi e all'immagine del Gruppo.**

Le risorse umane, nello svolgimento della loro attività a favore di KB1909, non possono:

- utilizzare la propria posizione in azienda o le informazioni o opportunità di affari acquisite nell'esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi;
- svolgere attività lavorative a favore di società concorrenti;
- prestare, senza il consenso di KB1909, la propria attività professionale a favore di aziende concorrenti in qualità di consulente, di collaboratore, di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale;
- rappresentare, agire e lavorare per conto di un fornitore o di un cliente di KB1909.

In ogni caso, i collaboratori di KB1909 sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi del Gruppo o che possano interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse del Gruppo e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del Codice o, in senso generale, di adempiere esattamente alle funzioni e responsabilità ricoperte.

Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto d'interesse deve essere tempestivamente comunicata al Consiglio di Gestione e all'Organismo di Vigilanza.

10. Trasparenza delle registrazioni contabili

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell'informazione di base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali, della direzione o ciascun dipendente in genere, è tenuto a collaborare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili.

È fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e tracciabilità dell'informativa di bilancio.

Per ogni operazione è conservata agli atti un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole e puntuale registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori materiali o interpretativi.

Ciascuna registrazione deve riflettere esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito di tutte le persone di KB1909 far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici.

Le persone di KB1909 che vengono a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, sono tenute a riferire i fatti al proprio superiore, o all'organo del quale sono parte, e all'Organismo di Vigilanza.

11. Tutela dell'ambiente

La politica ambientale di KB1909 nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria missione ha nello sviluppo compatibile del territorio e che l'ambiente rappresenta un vantaggio competitivo in un mercato sempre più attento alla qualità dei servizi.

KB1909 interagisce con il territorio in cui è presente per il tramite delle infrastrutture e della propria popolazione aziendale. In tal contesto sono principi cardine della politica del Gruppo:

- operare nel pieno rispetto delle normative vigenti in tema di salvaguardia dell'ambiente in modo da evitare o ridurre al minimo qualsiasi impatto negativo sullo stesso;
- porre in essere tutte le misure idonee alla prevenzione e protezione della salute e della sicurezza del personale, cui viene riconosciuto il diritto fondamentale ad un ambiente di lavoro salubre ed adeguato, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia.

I collaboratori di KB1909 si impegnano a rispettare le norme e le procedure interne in materia di prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed a segnalare tempestivamente eventuali carenze o il mancato rispetto della normativa applicabile.

12. Finanziamenti e partecipazioni

Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Gruppo rispettano gli obblighi concernenti la tutela della collettività dai fenomeni di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e riciclaggio, prestando particolare attenzione a quelli relativi alla repressione e al contrasto, anche a livello internazionale, del finanziamento del terrorismo e di altre attività illecite come la fabbricazione e/o commercializzazione di armamenti.

KB1909 esclude di porre in essere ogni e qualsiasi forma di finanziamento o contributo a soggetti che perseguano, anche in maniera lecita, fini, scopi o idee che siano in contrasto con i principi del presente Codice Etico.

13. Testimonianze in giudizio

Nel caso in cui ad un dipendente, collaboratore, amministratore o sindaco venga richiesta una testimonianza in un procedimento penale, civile o amministrativo che coinvolga KB1909, sia direttamente che indirettamente, i collaboratori di KB1909 si asterranno dall'esercitare qualsiasi richiesta, ingerenza o pressione in merito alla deposizione dello stesso.

14. Riservatezza

14.01. Tutela della riservatezza

KB1909 si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie risorse umane e ai terzi, generate o acquisite all'interno e nelle relazioni d'affari, e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.

KB1909 garantisce che il trattamento dei dati personali svolto all'interno delle proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, così come previsto dalle normative vigenti.

Il trattamento dei dati personali avviene in modo lecito e secondo correttezza e, comunque, sono raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati, espliciti e legittimi. La conservazione dei dati avviene per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi della raccolta.

KB1909 adotta idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche dati nelle quali sono raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzione e perdite oppure di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

I collaboratori di KB1909:

- acquisiscono e trattano solo i dati necessari e opportuni per le finalità in diretta connessione con le funzioni e responsabilità ricoperte;
- acquisiscono e trattano i dati stessi solo all'interno di procedure specifiche e conservano e archiviano i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza;
- rappresentano e ordinano i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato all'accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero;
- comunicano i dati stessi nell'ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle posizioni superiori e sempre, comunque, solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso specifico dei dati anche

con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati a KB1909 da un rapporto di qualsiasi natura e, se necessario, dopo aver ottenuto il loro consenso.

14.02. Protezione del segreto aziendale

Le attività di KB1909 richiedono costantemente l'acquisizione, la conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di notizie, documenti e altri dati attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, know-how (contratti, atti, relazioni, appunti, studi, software, etc.) che per accordi contrattuali non possono essere resi noti all'esterno o la cui divulgazione inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni agli interessi aziendali.

Fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo delle persone di KB1909 assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia appresa in ragione della propria funzione.

15. Applicazione del codice etico e strutture di riferimento

I principi e i contenuti del Codice Etico si applicano alle persone e alle attività di KB1909.

Le società controllate da KB1909 ricevono il Codice e lo adottano, adeguandolo ove necessario, alle peculiarità della propria azienda in coerenza alla propria autonomia gestionale.

Compete in primo luogo agli Amministratori e alla direzione delle singole società del Gruppo:

- dare concretezza ai principi e ai contenuti del Codice, facendosi carico delle responsabilità verso l'interno e verso l'esterno e rafforzando la fiducia, la coesione e lo spirito di gruppo;
- rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i collaboratori indirizzandoli all'osservanza del Codice;
- sollecitare gli stessi a formulare interrogativi e suggerimenti in merito alle singole disposizioni.

Per la piena osservanza del Codice, ciascuna persona potrà rivolgersi, anche direttamente, all'Organismo di Vigilanza preposto.

15.01. Obbligo di conoscenza del Codice Etico e di segnalazione di possibili violazioni

Ad ogni persona di KB1909 è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice Etico nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e responsabilità ricoperte.

È fatto obbligo a ciascun collaboratore di KB1909 di:

- astenersi da comportamenti contrari a tali principi, contenuti e procedure;
- selezionare accuratamente, per quanto di competenza, i propri collaboratori e indirizzarli al pieno rispetto del Codice;
- richiedere ai terzi con i quali KB1909 entra in relazione la conferma di aver preso conoscenza del Codice;
- riferire tempestivamente ai propri superiori o all'organo del quale è parte, e all'Organismo di Vigilanza, proprie rilevazioni o notizie fornite da portatori di interessi circa possibili casi o richieste di violazione del

Codice (segnalazioni di possibili violazioni vanno inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dalle procedure specifiche stabilite dall'Organismo di Vigilanza o da altri soggetti a ciò preposti);

- collaborare con l'Organismo di Vigilanza e con le funzioni incaricate dalle procedure specifiche nella verifica delle possibili violazioni;
- adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione e, in ogni caso, impedire qualunque tipo di ritorsione.

15.02. L'Organismo di Vigilanza

Gli organi sociali di KB1909 nominano un Organismo di Vigilanza⁴ con il compito di vigilare sull'attuazione ed il rispetto del presente Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza è un organo dotato d'indipendenza e di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività è caratterizzata da professionalità ed imparzialità.

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati i compiti di:

- promuovere l'attuazione del Codice e l'emanazione di procedure di riferimento; riferire e proporre agli Amministratori delegati le iniziative utili per la maggiore diffusione e conoscenza del Codice anche al fine di evitare il ripetersi di violazioni accertate;
- promuovere programmi di comunicazione e formazione specifica delle risorse umane di KB1909;
- esaminare le notizie di possibili violazioni del Codice, promuovendo le verifiche più opportune; intervenire, anche su segnalazione dei collaboratori di KB1909, nei casi di notizie di possibili violazioni del Codice ritenute non debitamente affrontate o di ritorsioni subite dalla persona a seguito della segnalazione di notizie;
- comunicare alle strutture competenti i risultati delle verifiche rilevanti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; informare le strutture di linea/area competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

L'Organismo di Vigilanza di KB1909 presenta inoltre al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza una relazione annuale sull'attuazione e l'eventuale necessità di aggiornamento del Codice.

Ogni flusso informativo è indirizzato alla casella di posta elettronica del Organismo di Vigilanza.

KB1909 assegna all'Organismo di Vigilanza le risorse finanziarie idonee per l'espletamento delle sue funzioni.

15.03. Diffusione del Codice Etico

L'Organismo di Vigilanza procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari secondo le seguenti modalità:

- affissione all'albo aziendale;
- distribuzione del Codice Etico a tutti i dipendenti (cartaceo e/o formato elettronico);
- pubblicazione sul sito web.

15.04. Segnalazioni

Tutti i collaboratori di KB1909 sono tenuti a segnalare, verbalmente o per iscritto, preferibilmente in forma non anonima, eventuali inosservanze del presente Codice Etico e ogni richiesta di violazione del medesimo, da chiunque proveniente, al proprio responsabile e all'Organismo di Vigilanza.

KB1909 tutela gli autori delle segnalazioni contro le eventuali ritorsioni cui possano andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti, mantenendone riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

⁴ Questo paragrafo ha valenza nel momento in cui la società elegge il proprio Organismo di Vigilanza. In mancanza, spetta agli amministratori promuovere l'attuazione e la diffusione del Codice Etico mentre le violazioni del Codice Etico possono essere comunicate all'organismo di Vigilanza eletto nella società KB1909 SpA.

15.05 Violazioni del Codice Etico

La grave e/o persistente violazione delle norme del Codice Etico da parte dei suoi Destinatari lede il rapporto di fiducia instaurato con KB1909 e può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il risarcimento del danno e, nei casi di grave inadempimento, la risoluzione del rapporto di lavoro.

Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, l'osservanza delle norme del Codice è parte essenziale delle obbligazioni; il sistema sanzionatorio deve essere conforme con quanto previsto dalla disciplina giuslavoristica, dalle specifiche normative di settore, ove esistenti, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali. Qualora la violazione delle previsioni del presente Codice Etico sia commessa da uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza, esprimendo un parere sulla gravità dell'infrazione. Il Consiglio di Gestione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, provvede ad adottare le opportune iniziative.

I comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con i principi previsti dal presente Codice Etico potranno essere, infine, sanzionati con la risoluzione del contratto e con richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.



KB1909
Società per Azioni -
Delniška družba
Ulica Malta, 2 34170 Gorica
Italija

Telefon: 0039 0481 32545
Fax: 0039 0481 31824

info@kb1909.it
www.kb1909.it